

PONTIFICIUM INSTITUTUM UTRIUSQUE IURIS
FACULTAS IURIS CIVILIS

STUDIA ET DOCUMENTA
HISTORIAE ET IURIS

DIRECTOR

✠ HENRICUS DAL COVOLO

REDACTOR

FRANCISCUS AMARELLI

A SECRETIS

SEBASTIANUS PACIOLLA



LATERAN UNIVERSITY PRESS

STUDIA ET DOCUMENTA HISTORIAE ET IURIS

FUNDAVERUNT AC DIREXERUNT

AEMILIUS ALBERTARIO ARCADIUS LARRAONA SALVATOR RICCOBONO
GABRIUS LOMBARDI IOANNES ALOISIUS FALCHI

DIRECTOR

✉ HENRICUS DAL COVOLO

Rector Pont. Univ. Lateranensis

REDACTOR

FRANCISCUS AMARELLI

A SECRETIS

SEBASTIANUS PACIOLLA

CONSILIUM REDACTIONIS

L. DE GIOVANNI F. GALGANO D. PIATTELLI

COMITATUS SCIENTIFICUS

L. ATZERI (Max-Planck-Institut Frankfurt a. M.) – G. BALDUS (Heidelberg) – M. BALESTRI FUMAGALLI (Milano Statale) – G. BASSANELLI (Bologna) – M. G. BIANCHINI (Genova) – C. BUZZACCHI (Milano Bicocca) – J. CAIMI (Genova) – G. CAMODECA (Napoli L'Orientale) – M. CAMPOLUNGHY (Perugia) – F. P. CASAVOLA (Presidente em. della Corte Costituzionale e dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana) – J. M. CARRIÉ (Paris EHESS) – D. A. CENTOLA (Napoli Federico II) – J. L. CORIAT (Paris II) – G. DE SIMONE (Roma Laterano) – A. Fdez DE BUJAN (Madrid UA) – F. Fdez DE BUJAN (Madrid UNED) – G. FALCONE (Palermo) – I. FARGNOLI (Milano Statale) – L. FASCIONE (Roma Tre) – L. FRANCHINI (Roma Europea) – E. FRANCIOSI (Bologna) – S. A. FUSCO (Macerata) – P. GARBARINO (Piemonte Orientale) – L. GAROFALO (Padova) – E. GERMINO (Seconda Univ. di Napoli) – C. GIACHI (Firenze) – S. GIGLIO (Perugia) – F. GNOLI (Milano Statale) – A. GUZMAN BRITO (Valparaiso Catolica) – E. HÖBENREICH (Graz) – R. LAMBERTINI (Modena) – C. LANZA (Seconda Univ. di Napoli) – O. LICANDRO (Catanzaro) – A. LOVATO (Bari) – G. LUCHETTI (Bologna) – F. LUCREZI (Salerno) – L. MAGANZANI (Piacenza Cattolica) – G. MANCINI (Teramo) – V. MAROTTA (Pavia) – M. MIGLIETTA (Trento) – M. L. NAVARRA (Perugia) – G. NEGRI (Milano Cattolica) – G. M. OLIVIERO NIGLIO (Seconda Univ. di Napoli) – A. PALMA (Napoli Federico II) – G. PAPA (Napoli Parthenope) – F. PERGAMI (Milano Bocconi) – S. PULIATTI (Parma) – G. PURPURA (Palermo) – R. QUADRATO (Bari) – F. REDUZZI (Napoli Federico II) – E. STOLFI (Siena) – A. TORRENT (Madrid URJC) – G. VALDITARA (Roma Europea) – C. VENTURINI (Pisa) – U. VINCENTI (Padova) – J. G. WOLF (Freiburg i.B.) – P. ZANNINI (Torino).

Redactionem ephemeridis *Studia et Documenta Historiae et Iuris* quaecumque attinent, mittenda sunt ad officium ephemeridis *Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano*

Omnes libri qui accipiantur in ephemeride nunciabuntur: quorum vero duplex exemplar parvenerit, exarabitur, quo fieri poterit, peculiaris recensio.

Quando non riconducibili ad autori invitati dalla Rivista a collaborare con un loro contributo alla composizione di uno dei suoi volumi, la pubblicazione degli scritti che vengono proposti è subordinata alla valutazione positiva espressa (rispettando l'anonimato di autore e valutatori) da due studiosi scelti dalla Redazione, in primo luogo, tra i componenti del Comitato Scientifico; oppure, sentiti i loro vertici, tra i colleghi della *Società Italiana di Storia del Diritto* e quelli dell'*Istituto Italiano di Scienze Umane*.

La decisione sulla meritevolezza della pubblicazione è comunque assunta dalla Redazione della Rivista, presso cui viene conservata tutta la documentazione relativa alla procedura di revisione svolta.

Ciò in adesione al comune indirizzo adottato, in tema di regole che governano le pubblicazioni scientifiche, dalle riviste romanistiche italiane (oltre *SDHI.*, *AG.*, *BIDR.*, *Iura*, *Index* ed altre) in séguito alle indicazioni del Gruppo di lavoro promosso dal *Consorzio interuniversitario Boulvert* e a conseguenti delibere del *Consiglio Universitario Nazionale* e del *Consiglio Nazionale delle Ricerche*.

Gli autori, i cui scritti vengano accettati per la pubblicazione, sono pregati di inviare anche un *abstract* in lingua inglese e almeno due parole-chiave in inglese e nella lingua del contributo utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: francoamarelli@tin.it

La rivista ha periodicità annuale.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono contro rimessa dell'importo

Gli abbonamenti possono essere pagati:

– in ITALIA

tramite bonifico bancario o C/C postale a favore della *Pontificia Università Lateranense/Editoria*:

Cin N; *Abi* 07601; *Cab* 03200; *C/C* 000076563030

– all'ESTERO

tramite bonifico bancario a favore della *Pontificia Università Lateranense/Editoria*:

Banco posta – Poste Italiane S.p.a.

IT 23 N 07601 03200 000076563030

BIC BPPIITRRXXX per valuta in Euro

BIC POSOIT22XXX per tutte le altre valute

specificando sempre la causale del versamento.

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per mutamenti di indirizzo e gli eventuali reclami per mancato ricevimento di fascicolo vanno indirizzati a:

Lateran University Press – Ufficio Marketing e Abbonamenti
Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 – 00120 CITTÀ DEL VATICANO
TEL. 06/698 95 688 – *FAX* 06/698 95 501 -
E-MAIL : promozionelup@pul.it

RIVISTA PUBBLICATA NELLA CITTÀ DEL VATICANO

IURA PROPRIETATIS VINDICABUNTUR
PONTIFICIAE UNIVERSITATI LATERANENSI

✠ HENRICUS DAL COVOLO, *Sponsor*

I N D E X

NOTAE

FRANCESCO AMARELLI, <i>Bisogni momenti esperienze</i>	745
VINCENZO GIUFFRÈ, <i>Interpolazioni e glosse. Una notazione sull'opera di Siro Solazzi</i>	757
LETIZIA VACCA, <i>'Emptio venditio' e 'iusta causa traditionis' (a proposito di alcuni libri recenti)</i>	775
ERNESTO BIANCHI, <i>«Modernità» e riflessioni teoretiche sul carattere pre-scrittivo della lex in Gai. 3.194.</i>	505
REMO MARTINI – FEDERICO PROCCHI, <i>Alcuni aspetti di tecnica retorica nell'Apologia di Apuleio</i>	819
RENATO QUADRATO, <i>Retorica e giurisprudenza: da Quintiliano a Gaio</i>	837
RICCARDO ASTOLFI, <i>Il concubinato romano quale rapporto di fatto</i> .	859
LUIS RODRÍGUEZ ENNES, <i>Algunas cuestiones en torno a la verberatio</i>	883
FARA NASTI, <i>Successio auctorum e compiti del giurista nell'Enchiridion di Pomponio (D. 1.2.2.35-38)</i>	899
MARÍA SALAZAR REVUELTA, <i>Aproximación a un libro de referencia para el siglo XXI en el ámbito de la literatura iusprivatista</i> . . .	919
LUCIANO MINIERI, <i>Su un aspetto poco conosciuto della gestione dei pistrina nella Roma tardo antica</i>	929
CESARE MARIA MOSCHETTI, <i>Gubernare, come espressione usata nell'amministrazione di un determinato patrimonio</i>	953
FIORELLA ZABATTA, <i>Contratto estimatorio e permuta in diritto romano</i>	963
EUGENIA FRANCIOSI, <i>Universalità e particolarismi: tendenze a confronto nella legislazione giustiniana</i>	975

VARIA

LEANDRO POLVERINI, <i>Per la storia del Collegio Ghislieri di Pavia</i> .	989
PIERO BELLINI, <i>Della «origine del male» nella riflessione soteriologica della cristianità latina tardo-antica</i>	999
PAOLO MADDALENA, <i>I beni comuni nel diritto romano. Qualche idea per il nostro tempo</i>	1043
VICTOR CRESCENZI, <i>Varianti della subordinazione. L'età tardoantica</i>	1079

ANDREA ERRERA, <i>Metodologie ermeneutiche per l'armonizzazione del diritto: il caso del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale nella dottrina dei glossatori</i>	1137
FERNANDO DE ANGELIS, <i>Per un metodo storico nello studio del diritto: Gaspar Melchor de Jovellanos e il suo discorso «Sobre la necesidad de unir al estudio de la legislación el de nuestra Historia» (1780)</i> . .	1173
ALFREDO OBARRIO, <i>Clases de tutela en el ámbito del ius commune</i>	1185

ANTIQUITAS POSTERIOR

[a cura di Ulrico Agnati, Federica De Iuliis, Salvatore Puliatti]	1263
---	------

RECENSIONES

FRANCESCA PULITANÒ, <i>«De eo quod certo loco». Studi sul luogo convenzionale dell'adempimento nel diritto romano</i> († Alberto Burdese)	1297
SERGIO CASTAGNETTI, <i>Le «leges libitinariae» flegree. Edizione e commento</i> (Vincenzo Giuffrè)	1306
DONATO ANTONIO CENTOLA, <i>Le sofferenze morali nella visione giuridica romana</i> (Carlo Venturini)	1308
UGO BARTOCCI, <i>Aspetti giuridici dell'attività letteraria in Roma antica. Il complesso percorso verso il riconoscimento dei diritti degli autori</i> (Francesco Sitzia)	1316
GIOVANNI TURELLI, <i>«Audi Iuppiter». Il collegio dei feziali nell'esperienza giuridica romana</i> (Emanuele Stolfi)	1320
MARIA PIA BACCARI VARI, <i>Curator ventris. Il concepito, la donna e la res publica tra storia e attualità</i> (Federico Fernández de Buján)	1333
ANTONINO MILAZZO, <i>Falsus procurator. Ricerche sull'evoluzione del concetto di falso rappresentante</i> (Iole Fargnoli)	1338
CHIARA CORBO, <i>«Incertae personae» e capacità successoria. Profili di una società e del suo diritto</i> (Francesco Arcaria)	1342
JOSEPH GEORG WOLF, <i>Neue Rechtsurkunden aus Pompeij. Tabulae Pompeianae Novae. Lateinisch und deutsch. Herausgegeben, eingeleitet und übersetzt von J. G. Wolf</i> (Fara Nasti)	1363
UMBERTO VINCENTI, <i>I fondamenti del diritto occidentale. Un'introduzione storica</i> (Giovanna Coppola)	1369
LUCIA DI CINTIO, <i>Natura debere. Sull'elaborazione giurisprudenziale romana in tema di obbligazione naturale</i> (Giovanni Luchetti) .	1383

- *Administrer les provinces de la République romaine*. Actes du colloque de l'Université de Nancy II, 4-5 juin 2009 (Sous la direction de Nathalie Barrandon et François Kirbihler) (Guido Clemente) 1388
- AGUDO RUÍZ, A., *Las costas en el proceso civil romano*, Editorial Dykinson, Colección “Monografías de Derecho Romano” 1389

CHRONICA

- *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana* (Marta Bettinazzi) 1393
- *Interpretare il Digesto. Storia e metodi* (Alice Cherchi) 1401
- *Il princeps romano: autocrate o magistrato?* (Sara Serafini) 1413
- *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo nei primi tre secoli dell'impero* (Giorgia Maragno) 1425
- *Dai giuristi ai codici, dai codici ai giuristi* (Sara Galeotti) 1433
- *Casistica e giurisprudenza* (Sara Galeotti) 1439
- *Manuel J. García Garrido e Alessandro Corbino Dottori honoris causa a Mosca* (Federico Fernández de Buján) 1447
- *Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi* (Filippo Bonin) 1453
- *Presentazione del volume Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen. Atti di un seminario internazionale* (Montepulciano 14-17 giugno 2011) (Fabrizio Chini) 1461
- *Theodor Mommsen und die Bedeutung des römischen Rechts* 1467
- *Giornate tridentine di diritto romano* (Filippo Bonin) 1473
- *Incontro di studio in omaggio a Vincenzo Giuffrè* (Raffaele Basile) 1477
- *La prefettura del pretorio in epoca tardoantica. Profili giuridico-amministrativi* (Silvia Schiavo) 1481
- *Fra storia e dogmatica. La didattica romanistica nel manuale di Antonio Mantello* (Francesco Silla) 1487
- *Legge, eguaglianza, diritto. I casi di fronte alle regole nell'esperienza antica* (Sabrina Di Maria) 1489
- *Le Dodici Tavole a Benevento* (Roberta De Jeso) 1497
- *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani* 1499
- «*Per una didattica dialogante*». *Una riflessione fra civilisti e romanisti a Gioia del Colle l'11 febbraio 2011* (Paolo Marra) 1503
- *Povertà e disagio sociale nell'Italia tardoantica* (Valerio Massimo Minale) 1509
- *Foedus ius latii civitas. La romanizzazione in Italia e nelle province* (Chiara Galletta) 1515
- *Vis grata puellis* (Maria Teresa Amabile) 1519

- *Il Simposio del Network, ‘Leda’ studi femministi di genere e tradizioni storiche del diritto romano* (Evelyn Höbenreich) 1523

IN MEMORIAM

- *Alberto Burdese (1927-2011)* (Luigi Garofalo) 1525
– *Giorgio Luraschi (1942-2011)* (Massimo Miglietta) 1557
– *Tullio Spagnuolo Vigorita (1941-2012)* (Felice Mercogliano) . . . 1565
– *Lucio Bove a ottanta anni dalla nascita* (Francesco Amarelli) . . . 1583

LIBRI IN EPHEMERIDE ACCEPTI

- [a cura di Donato Antonio Centola, Giovanni Papa, Giuseppina M. Oliviero Niglio, Raffaele Basile e Lorena Atzeri] 1589

THEODOR MOMMSEN UND DIE BEDEUTUNG DES RÖMISCHEN RECHTS

Nelle giornate del 10 e 11 maggio 2012 presso la sede dell'Università di Berna, ospiti della Prof. Iole Fagnoli e del Prof. Stephan Rebenich, si sono riuniti intorno alla figura di Theodor Mommsen (1817-1903) storici e giuristi assieme per discutere della notevole importanza che in ambedue gli ambiti il grande studioso tedesco ha rivestito con la sua immensa mole di lavori scientifici. Lo scopo di questo seminario era di tratteggiare la figura di Mommsen come giurista in una prospettiva nuova, multidisciplinare, avendo come filo conduttore il suo apporto allo studio del diritto romano. Proprio in quei giorni ricorreva il centosessantesimo anniversario dalla lezione di Mommsen dell'8 maggio 1852 che sancì l'inizio della tappa svizzera della sua carriera.

Il «Kolloquium» ha avuto inizio nel pomeriggio del giorno 10 con le parole del Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Berna Prof. Stephan Wolf e del Direttore dei Dipartimenti per le Materie di base dell'Università di Berna Prof. Axel Tschentscher. Successivamente ha preso la parola la Prof. Iole Fagnoli la quale, dopo i dovuti ringraziamenti rivolti ai presenti, ha tratteggiato in maniera puntuale la figura di Mommsen così come viene ricordata oggi dagli studiosi dei più diversi settori. Theodor Mommsen è stato indubbiamente un grande storico (l'apice della cui carriera al riguardo è stato raggiunto nel 1902 con l'ottenimento del premio Nobel per la letteratura in riferimento a *La storia di Roma*: «Al più grande maestro vivente della scrittura storica» recitava la motivazione), ma lo è stato parimenti nella scienza giuridica e nell'apporto decisivo nella ricostruzione delle fonti (il Digesto da lui edito è il pane quotidiano degli odierni romanisti), oltre che un filologo e pure un numismatico. Da qui la scelta del titolo di questo convegno bernese, un titolo dal duplice orientamento: soggettivo da un lato e oggettivo dall'altro. Cos'era il diritto romano per Mommsen? Quale significato rivestiva in lui? «*Iuris Romani studii, quibus adulescentiam dedi, acceptum refero quidquid in litteris profeci*»¹, ammise lo stesso Mommsen. Tale attestazione di profondo legame intimistico con il diritto romano, fatta di proprio pugno, è di capitale importanza per comprendere Mommsen nella sua persona e nel riflesso delle sue opere: l'avvicinamento e la conoscenza del diritto romano è stata per lui la base imprescindibile per ogni suo lavoro scientifico. L'intervento della Prof. Iole Fagnoli si è quindi concluso col ribadire la necessità, per poter tratteggiare al meglio la figura di Mommsen, di un dialogo che rivesta i tratti dell'interdisciplinarietà, come interdisciplinare o meglio multidisciplinare è stato il suo contributo.

Il Prof. Wolfgang Ernst (Universität Zürich), con il suo intervento immediatamente successivo e dal titolo «Die Bedeutung des Römischen Rechts. Theodor Mommsen als Jurist», si è dedicato proprio allo sviluppo di queste riflessioni. In

* A proposito del Kolloquium an der Universität Bern, 10.-11. Mai 2012.

¹ TH. MOMMSEN, *Vorwort*, editio maior *der Digesten*, p. LXXX.

particolare ha ampliato il discorso parlando di Mommsen e del suo rapporto con la Scuola Storica fondata da Savigny, della quale la Pandettistica rappresentò un'emanazione. La convinzione dell'una di intendere il diritto come intimamente legato a tutti gli avvenimenti storico-sociali e agli atteggiamenti peculiari di ciascun popolo (inteso nella sua unicità) e la tendenza dell'altra di creare una teoria generale di quella parte del diritto privato fondato principalmente sul diritto romano (giustiniano, eppur da considerare vigente) non portano inevitabilmente ad un contrasto insanabile di posizioni. Mommsen non era contrario alla codificazione. Il Prof. Ernst richiama un celebre testo di Theodor Mommsen della prolusione del 1852, dove si esalta l'importanza del suo studio in primo luogo perché esso è il diritto sotto il cui influsso tutti gli altri odierni diritti locali si sono formati (sia in connessione che in opposizione a questo), e *in secundis* perché il diritto romano ha unito i due più alti pregi dello sviluppo giuridico (e dell'insegnamento che di esso bisogna offrire agli studenti): l'origine nazionale e la maturazione universale. Lo sviluppo di un vero ed operante (nuovo) diritto comune non può trarre maggior vantaggio che dall'indagine storica su ogni suo singolo principio giuridico. Ecco il ruolo del diritto romano come visto da Mommsen.

Si è fatto riferimento – si diceva – anche al risvolto oggettivo del titolo di questo «Kolloquium» e a tal riguardo ci si è chiesti: quale contributo ha fornito Mommsen allo studio e alla (ri)scoperta del diritto romano? In che modo le sue opere hanno influenzato lo studio romanistico? Al dibattito su queste questioni è stata dedicata l'intera giornata seguente, dell'11 maggio.

Il «Kolloquium» s'è quindi spostato in altra sede, sempre comunque presso l'Università di Berna, e ha proseguito la riflessione – questa volta, come si annunciava, orientata sui risvolti oggettivi – intorno alla figura di Mommsen e soprattutto dei suoi lavori scientifici. Il Prof. Felix Wubbe (Université de Fribourg), in qualità di presidente, ha offerto la parola al Prof. Georg Wolf (Universität Freiburg im Breisgau) il cui intervento dal titolo «Aus der Überlieferungsgeschichte der Digesten Justinians: Kantorowicz' Kritik an der Edition Mommsens» ha offerto una panoramica di riflessioni sulla scelta di Mommsen di ricostruire il Digesto sulla base soltanto (o comunque prevalentemente) della *Littera Florentina*. A tal riguardo Wolf riporta la critica mossa da Hermann Kantorowicz: questi accusò l'edizione mommseniana del Digesto di mancanza d'attenzione per la tradizione *Vulgata* e ne sollecitò di rimando una sua revisione. Lo stesso Kantorowicz parlò di: «die Despotie des Florentinatextes».

La riscoperta del Digesto di Giustiniano, in pieno Medioevo, avvenne con ogni probabilità non con la Pisana, ma con una copia di essa (quindi una copia di una copia dell'antico testo originale): il misterioso *Codex Secundus*, che non ci è pervenuto, ma è richiamato dalla tradizione *Vulgata* (manoscritto di origine secondaria datato XI-XII secolo), opera della Scuola di Bologna. Il *Codex Secundus* doveva essere una copia completa della Pisana, tuttavia fra le due tradizioni vi sono alcune differenze, le quali possono avere varie cause: l'effetto di alcune congetture; il confronto coi pochi passaggi paralleli delle Istituzioni di Giustiniano; o semplicemente il frutto di un processo poco diligente di copiatura.

Mommsen si sa aver preferito la tradizione *Florentina* e questo per Kantorowicz è un grave difetto della sua edizione del Digesto. Secondo Wolf il contributo della *Vulgata* dovrebbe essere riconsiderato, a meno che non si possa dimostrare che questa trascrizione non fosse quella del *Codex Secundus*, bensì una mera congettura operata dagli studiosi della Scuola di Bologna.

Dopo una «Kaffeepause» in giardino è stata la volta del Prof. Werner Eck (emerito dell'Universität zu Köln) e, a seguire, del Prof. Karl-Joachim Hölkeskamp (Universität zu Köln), entrambi storici ed entrambi presentati dal Prof. Jürgen von Ungern-Sternberg (Universität Basel).

Eck, nel suo intervento dal titolo «Inscriptliche Überlieferung und staatsrechtliche Systematik. Mommsens Rekonstruktion der prinzipalzeitlichen Verwaltung», ha riportato un'emblematica frase pronunciata dallo stesso Mommsen in occasione di un discorso al suo sessantesimo compleanno, dove etichettava il proprio soggiorno a Roma (datato novembre 1844 – maggio 1847) nel seguente modo: «Der Jurist ging nach Italien – der Historiker kam zurück», evidenziando come dall'Italia Mommsen fosse tornato con la passione per la storia. Fu in quel periodo infatti che lo storico-giurista iniziò a dedicarsi allo studio dei documenti epigrafici per avviare un'opera (il *Corpus inscriptionum latinarum*) che si voleva prospettare completa e monumentale: di lì a cinquant'anni, nel 1903, il lavoro consistette nel suo complesso di ben 31 volumi pubblicati, con all'attivo circa 130.000 iscrizioni latine. Eck, dopo tale premessa, ha voluto soffermarsi su un'analisi sistematica dell'opera mommseniana, ricordando anche che lo storico-giurista nel frattempo si dedicò pure allo studio della storia dello «Staatsrecht» romano, strutturata – come è ovvio – più giuridicamente che politicamente (anche se non gli sfuggì la natura politica di molti dei fenomeni che si apprestò a trattare). I limiti delle fonti epigrafiche stanno nella constatazione che provengono per il 95% dall'età imperiale e che non hanno in sé riferimenti generali, ricordando piuttosto singoli eventi. Da ciò consegue che, per acquisire da tali affermazioni individuali una conoscenza più generale e generalizzata, molte o possibilmente tutte le iscrizioni di tipo simile avrebbero dovuto essere riunite per una ricostruzione completa degli eventi.

L'opportunità di ottenere dalle iscrizioni affermazioni generali fu compresa dallo stesso Mommsen, sfruttando anche il fatto che molte persone erano conosciute in tutto l'Impero per via delle funzioni politiche, amministrative e militari che rivestivano. La ricca messe epigrafica, che Mommsen ci ha regalato, ha ancor oggi un'importanza capitale, soprattutto per lo studio del periodo del Principato (ma non solo, perché a volte le epigrafi rinvenute riguardano pure un tempo ad esso precedente). Ma lo «Staatsrecht» dal punto di vista delle testimonianze epigrafiche si mostra non di rado come un Giano bifronte, dove la realtà politica e sociale da un lato e il diritto dall'altro rimangono due mondi che Mommsen non è stato in grado di fondere in una realtà coesa.

La parola è passata, in lineare collegamento logico e per il tramite del Prof. von Ungern-Sternberg, al Prof. Karl-Joachim Hölkeskamp. Il contenuto della sua relazione («Ein Programm als Problem: Die 'Verschmelzung von Geschichte und Jurisprudenz' in Mommsens Staatsrecht») ha fatto leva sulla "sistematicità legale" dello «Staatsrecht» romano, tanto che Mommsen stesso lo aveva proclamato come un "tutto organico", un sistema chiuso ed autostazionario poggiante sui tre pilastri cooperanti della magistratura (vero centro e origine di tutto l'ordine, perché il magistrato non solo rappresentava "la personificazione del concetto di Staat e il portatore del potere statale" – il magistrato come "esecutore dell'ordine esistente" – ma era anche l'istituzione più antica, quale prerequisito del "sistema")², dell'assemblea popolare e del senato.

² J. BLEICKEN, *Lex publica. Gesetz und Recht in der römischen Republik*, Berlin/New York 1975, pp. 24 ss.

Il tutto organico di uno «Staatsrecht» può quindi sorgere solo se ogni parte la si intende come costituente l'intero "sistema", ogni istituzione nella sua peculiarità vista nella sua storia e intesa nel suo significato pratico. Anche per lo «Staatsrecht» si applica *mutatis mutandis* quello che Mommsen aveva già formulato decenni addietro su un diverso campo: «Es ist uns also die Aufgabe gestellt, ... das praktische Civilrecht ... in ein systematisches Rechtsgebäude zusammenzufassen, so dass jede einzelne Institution sowohl in ihrer durch historische Studien erforschten Individualität als im Einklange mit dem ganzen Rechtssystem erscheint und dieses Rechtssystem also zugleich die Quintessenz der historischen Rechtsforschung und der methodische Ausdruck der gegenwärtigen Rechtsbegriffe sein wird».

Il "doppio" Mommsen, quale storico da un lato e giurista dall'altro, non si contraddice parlando di pratica e al contempo di sistematicità, perché il connubio di queste due sfere è sempre stato presente fin dai tempi di Romolo che, per primo, aveva organizzato i due poteri in una vera e propria "diarchia". La distinzione tra "forma" giuridica e "contenuto" di fatto, che ha introdotto uno scontro simile fra una teoria storico-empirica ed una giuridico-concettuale in altri contesti, è comunque molto problematica. Mommsen, tramite non solo fonti giuridiche, ma pure epigrafiche e letterarie, ne ha tuttavia studiato le speciali "individualità".

L'ultima tappa del «Kolloquium» ha preso avvio a metà pomeriggio con tre interventi, presieduti dal Prof. Jean-François Gerkens (Université de Liège): alla Prof. Carla Masi Doria (Università degli Studi di Napoli Federico II) è seguito il discorso del Prof. Boudewijn Sirks (University of Oxford) e per finire quello del Prof. Philippe Blaudeau (Université Angers).

Carla Masi Doria, riprendendo nel titolo un aforisma di Francesco Carrara, durante il suo intervento «Il gigante e i pigmei. Mommsen e il diritto penale romano» descrive come in un primo momento il «Römisches Strafrecht» entri a far parte dello «Systematisches Handbuch der deutschen Rechtswissenschaft» di Binding. Emerge nel «Vorwort» dello «Strafrecht» che per Mommsen "non può esserci Strafprozess senza Strafrecht" e viceversa, perché lo «Strafrecht» – a metà fra giurisprudenza e storia – è il necessario completamento dello «Staatrecht». In altri termini: il diritto pubblico regge il diritto penale. Per il giovane Theodor Mommsen, invero, il diritto romano penale era pessimo («sehr schlecht»): come disse appunto Carrara, "i Romani erano giganti nel diritto privato e pigmei nel diritto penale"³. Ma allora ci si chiede: per quale ragione l'ormai maturo Mommsen decise di occuparsi proprio di quest'aspetto così poco perfezionato? La risposta è intimamente legata al "ritrovamento" da parte sua di una nuova chiave di lettura del sistema penale romano: il «Römisches Strafrecht» viene trattato da Mommsen come parte di una "scienza", quella sviluppatasi nell'antica Roma primariamente attraverso l'opera dei sapienti del diritto; e in tal modo egli riesce a dare fondamento all'ammasso delle testimonianze che ebbe sottomano. Il diritto criminale romano, con la pubblicazione dello «Strafrecht», ottiene così un rinnovato interesse grazie alle fondamenta finalmente scientifiche e sistematiche dell'esame (condiviso da storici, filologi e soprattutto giuristi) che ne viene proposto.

³ F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale, Parte speciale*, I, Lucca 1891, p. 99.

Il Prof. Boudewijn Sirks, forte di proiezioni fotografiche, nel suo «Theodor Mommsen und der Theodosianus», indaga l'edizione mommseniana del *Codex Theodosianus* tenendo presente le critiche ad essa rivolte da Paul Krüger agli inizi del Novecento. Premette fin da subito il difficoltoso compito di ricostruzione dell'opera tardoantica, ricordando i numerosi “ritocchi” apportati dai compilatori del tempo di Giustiniano che raccolsero e saldarono assieme diversi testi, presi da fonti differenti, aggiunsero vari titoli e a volte ne modificarono persino il contenuto. Sirks si chiede: quanto è corretta la lettura di Mommsen del manoscritto teodosiano, con particolare riguardo al *Parisinus* 9653? Quanto è esatta la ricostruzione di Mommsen dei libri 1-5? Come ha trattato Mommsen il recupero della tradizione testuale giustiniana e alaricana?

Sirks ha portato testimonianze fotografiche sul non ottimale stato di conservazione delle pagine del manoscritto *Parisinus*. Le critiche di Krüger rivolte a Mommsen si fondano sulla sua lettura limitata al visibile e alle integrazioni (che testimoniano, comunque, il già datato danneggiamento dell'opera) realizzate da Cuiacius che, in ogni caso, di certo, ebbe modo di leggere più di quanto è possibile fare oggi. Mommsen, con ogni probabilità, ha fatto tutto ciò che era in suo potere fare allo stato del testo e della scientificità della sua lettura. Che il manoscritto, nonostante la sua età, sia di per sé una copia esatta dell'originale, rimane ancora una questione aperta.

Circa 260 dei testi del *Theodosianus* si sono tramandati attraverso il Codice Giustiniano; un numero non insignificante di circa 2.500 testi provengono invece da altre tradizioni. Anche su questo punto ci fu un contrasto di opinioni fra Mommsen e Krüger: per il primo si doveva optare per un apporto minimalista (e cioè utilizzare, per la ricostruzione, i manoscritti – per così dire – ufficiali e il Breviario alaricano) mentre per il secondo sarebbe stato possibile fare di più. E ciò sulla base della corrispondenza di molti testi, presi dalle diverse fonti, e del fatto che i compilatori al tempo di Giustiniano decisero volontariamente di omettere costituzioni invasive od obsolete per il loro periodo. C'è da dire che, anche ammettendo la possibilità dell'integrazione dei testi, rimarrebbe pur sempre il problema della loro collocazione nella struttura interna dell'opera. In ogni caso Mommsen non si è limitato ad omettere i testi in maniera imperante, ma lo ha fatto sulla base della loro non perfetta attendibilità scientifica. La proposta di Krüger deve, quindi, essere respinta in quanto troppo invasiva per chiunque sia interessato alla “genuinità” del *Theodosianus*.

Infine, la questione del ricorso ad altre tradizioni non è irragionevole, alla luce delle critiche dell'edizione del Digesto di Mommsen, il quale si sa aver preferito di gran lunga – come si diceva – la tradizione della *Florentina* su ogni altra. Tuttavia, per Sirks non pare aver senso redigere un'edizione del tutto nuova del *Theodosianus*, piuttosto sarebbe utile inserire in una prossima edizione un elenco di tutti i testi genuini sopravvissuti. Perlomeno, la velocità con cui Mommsen svolse il lavoro lascia spazio a queste miglione di completamento.

Eccoci arrivati all'ultimo intervento previsto in giornata: «Faire de l'histoire avec l'édition mommsénienne du Code Théodosien: entre modèle de compréhension du maître et inflexions de la recherche récente» del Prof. Philippe Blaudéau. Sullo sfondo del rapporto fra il *Codex Theodosianus* di Mommsen e le opere scientifiche più moderne, si sottolinea il fatto che proprio grazie al *Codex Theodosianus* di Mommsen assistiamo ad una rinascita di interesse per le fonti del periodo tardoantico (che lo stesso Mommsen non approfondì a sufficienza). Blaudéau richiama i due lavori più recenti: la «Prosopography of the Later Roman Empire» (in lingua inglese, ultimata nel 1992) e la «Prosopographie» (in lingua

francese, limitata per ora ai primi quattro volumi ma in corso d'opera per il suo completamento). Per Theodor Mommsen, nonostante la consapevolezza dei limiti imposti dalla sua non più giovane età, i progetti del *Codex Theodosianus* e della *Prosopographia Imperii Romani* (da Diocleziano a Giustiniano) dovevano andare di pari passo. Ad oggi c'è da dire che non tutte le linee guida di Mommsen sono state confermate dalle opere più recenti, le quali possono avvalersi di strumenti d'analisi delle fonti ben più validi.

Giunti ormai quasi al termine del «Kolloquium», le parole di chiusura non potevano non essere pronunciate dall'ospite Prof. Stefan Rebenich, autore di più lavori fondamentali su Theodor Mommsen⁴. Ripercorrendo gli spunti chiave di riflessione delle relazioni appena concluse, ne rimarca i più rappresentativi: la rilevanza di una critica costruttiva, lo studio attento dell'edizione mommseniana dei *Digesta*, il conflitto fra il contenuto fattuale e la forma giuridica dello «Staatsrecht», l'imprescindibile interdisciplinarietà nel ricordare la figura di Mommsen, il legame fra diritto, prosopografia e storia, la posizione mommseniana quanto al progetto di redazione di un codice privatistico per la Germania. Rebenich ribadisce il genio enciclopedico di Mommsen: dal diritto alla storia, dalla numismatica alla filologia, egli fu persino un pioniere della codificazione. Per tutto ciò si è reso imprescindibile un approccio di dialogo innovativo in chiave interdisciplinare. A distanza di più di un secolo dalla sua scomparsa, ciò che si può dire di Theodor Mommsen come giurista è che fu un gigante fra i pigmei che condivisero i suoi tempi e quelli successivi.

RENATO PERANI

Univ. Milano Statale

renato.perani@unimi.it

⁴ Si ricordano: S. REBENICH, *Theodor Mommsen und Adolf Harnack. Wissenschaft und Politik im Berlin des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Mit einem Anhang: Edition und Kommentierung des Briefwechsels*, Berlin/New York 1997; IDEM, *Theodor Mommsen als Schriftsteller. Ein Verzeichnis seiner Schriften von Karl Zangemeister. Im Auftrage der Königlichen Bibliothek bearbeitet und fortgesetzt von Emil Jacobs. Neu bearbeitet von Stefan Rebenich*, Hildesheim 2000; IDEM, *Theodor Mommsen. Eine Biographie*, München 2002 (2. Auflage 2007); IDEM, *Theodor Mommsen und Friedrich Althoff. Briefwechsel 1882 – 1903, herausgegeben und eingeleitet von Stefan Rebenich und Gisa Franke; Deutsche Geschichtsquellen des 19. und 20. Jahrhunderts, Band 67*, München 2012.